

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 575

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BITONCI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BISA, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, GIACOMETTI, LAZZARINI, MANZATO, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN, BELLOTTI, BIANCHI, BINELLI, VANESSA CATTOI, ANDREA CRIPPA, GOBBATO, LATINI, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, ZANOTELLI**

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e ai corsi scolastici

*Presentata il 7 maggio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 5 agosto 2017 veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 la legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante: « Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci ». In particolare, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede che: « Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la pre-

sentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami ».

È di tutta evidenza che tale previsione crea una disparità di trattamento tra i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, ai quali è precluso l'accesso alle scuole del-

l'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia, a fronte della mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, e i minori di età compresa tra 6 e 16 anni, per i quali tale sanzione, a fronte del medesimo mancato adempimento, non si applica. Questa discriminazione non è oggettivamente giustificata, in quanto colpisce più gravemente i minori da 0 a 6 anni, sia con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, sia con l'esclusione dell'accesso alle scuole dell'infanzia, rispetto ai minori di età compresa tra 6 e 16 anni, sanzionati, a fronte del medesimo inadempimento, solo con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Si deve osservare che la norma in esame (sanzione della esclusione dall'accesso alle scuole dell'infanzia ed ai servizi educativi per l'infanzia) viola l'articolo 2 della Costituzione, laddove è espressamente sancito che « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale », essendo evidente che le scuole dell'infanzia sono formazioni sociali ove i minori di età compresa tra 0 e 6 anni « svolgono » la propria personalità.

Il provvedimento sanzionatorio è ingiustificato ed irrazionale, in quanto penalizza i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, impedendo agli stessi di frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ovvero le formazioni sociali ove si sviluppa la loro personalità, per scelte imputabili ai genitori, a differenza della sanzione pecuniaria amministrativa

che colpisce i genitori per scelte agli stessi imputabili.

La sanzione non è giustificata dal fatto che le scuole dell'infanzia ed i servizi educativi per l'infanzia non costituiscono scuola dell'obbligo, in quanto l'articolo 34 della Costituzione stabilisce che « La scuola è aperta a tutti » e che la legislazione ordinaria vigente parifica la funzione educativa svolta dalle scuole dell'infanzia e dai servizi educativi per l'infanzia alle altre scuole di ogni ordine e grado (legge n. 62 del 2000).

La sanzione della esclusione dell'accesso sta creando notevoli disagi in tutta Italia, e in Veneto in particolare, in quanto determina una diminuzione di alunni con necessità di sopprimere intere classi e conseguenti ripercussioni lavorative per insegnanti e addetti alle scuole dell'infanzia.

Gli accertamenti relativi agli adempimenti di cui al decreto-legge n. 73 del 2017 creano notevoli difficoltà sia alle ASL che ai dirigenti e ai direttori scolastici nello scambio delle corrette informazioni e nell'applicazione delle relative sanzioni.

Già numerose amministrazioni comunali del Veneto, oltre che lo stesso consiglio regionale, hanno assunto provvedimenti (delibere, atti di indirizzo, mozioni) volti a stabilire la non applicazione della predetta sanzione, almeno fino alla fine dell'anno scolastico 2017/2018, evidenziando e confermando così le difficoltà sopra elencate.

L'approvazione della presente proposta di legge si rende quindi urgente e necessaria a causa delle possibili problematiche derivanti dall'applicazione della predetta sanzione che, alla ripresa delle attività scolastiche nel prossimo autunno, rischiano di aumentare in modo esponenziale.


## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

« 3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, comprese quelle private non paritarie, nonché per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami ».



\*18PDL0011010\*